



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sen. III
Ref. Albo
il 03-06-2011
Il Rep. del servizio
L'ufficio Amministrativo
Settore 3°
Settore 3°

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE 3°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<i>Annotata al Registro Generale</i> <i>In data 03-06-2011</i> <i>N. 1051</i>	<i>OGGETTO: autorizzazione spesa per compenso ai componenti dei seggi per le elezioni amministrative del 29 e 30 maggio 2011</i>
<i>N. 77 Settore 3°</i>	
<i>Data 27/05/2011</i>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

<i>BIL. 2011</i>	<i>CAP. 2430</i>	<i>IMP. 599/2011 liq. 499/2011</i>
<i>FUNZ</i>	<i>SERV.</i>	<i>INTERV. PARTITA DI GIRO</i>

IL RAGIONIERE

Riuci

L'anno duemilaundici, il giorno ventisette del mese di maggio, nell'ufficio del settore 3° il Dirigente Dott.ssa Cettina Pagoto ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

Vista la circolare, n°17 del 06 maggio 2011 emanata dall'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali avente per oggetto: "Elezioni amministrative del 29 e 30 maggio 2011. Competenze dovute ai componenti degli uffici elettorali" che costituisce parte integrante ed inscindibile del presente provvedimento;

- Visti i paragrafi 1 e 2 della circolare anzidetta in cui sono indicati gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali e le competenze dovute ai membri dell' Ufficio centrale;
- Ritenuto che ai componenti i seggi elettorali che ne fanno richiesta dovrà essere liquidata l'indennità chilometrica prevista dall'art.15 della legge 18 dicembre 1973, n° 836, nella misura stabilita dall'art. 8 legge 417/78 e cioè pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super per i chilometri percorsi (limite: oltre Km. 10), con mezzo proprio, per raggiungere l'ubicazione del seggio.;
- Considerato che ai sensi della legge di cui sopra compete anche il trattamento di missione ai presidenti di seggio che devono recarsi presso seggi elettorali costituiti fuori dalla propria residenza anagrafica entro i limiti massimi consentiti e, ove ne ricorrono le condizioni soltanto se documentati da fatture o da ricevute fiscali;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonchè l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicati nell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Considerato che la spesa rientra nei limiti di cui all'art. 6 comma 13 D.L. 78/2010;

Visto il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine della forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali

DETERMINA

- 1) Autorizzare la spesa presunta di €. 90.000 da liquidare ai componenti dei seggi elettorali e dell' Ufficio Centrale così distinta:

onorari ai componenti i seggi elettorali	€.	65.645,48
competenze Uffici centrali	€.	17.000,00
indennità chilometrica e rimborso spese missioni	€.	<u>5.000,00</u>
Totale	€.	87.645,48
Totale arrotondato	€.	90.000,00

- 2) Imputare la spesa presunta di €. 90.000, al Bilancio 2011 Cap. 2430 Partita di Giro in attesa dell'approvazione del Bilancio di previsione anno 2011 per la sistemazione contabile dell'imputazione della spesa

Visto:
Il Dirigente del I Settore - Dott.ssa Cetina Ragoto
Ragusa, il

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3°
Dott.ssa Cetina Ragoto

Il Direttore Ufficio
Ragusa

Il Sindaco

~~Allegato: circolare parte integrante~~

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 27/05/2011

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 07 GIU. 2011



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 07 GIU. 2011 al 14 GIU. 2011

Ragusa 15 GIU. 2011

IL MESSO COMUNALE

U.S. decise

Regione Siciliana



Parte integrante
della determinazione
N. _____

**Assessorato delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali**

Servizio 5° "Ufficio Elettorale"

Responsabile del procedimento: dr. Corso Giovanni (tel. 091 7074414)
sig.ra Di Liberto Loredana (tel. 091 7074410)

Prot. n. 9618

Palermo, - 6 MAG. 2011

CIRCOLARE N. 17
(www.regione.sicilia.it/famiglia/elettorale)

**OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 29/30 MAGGIO – 12/13 GIUGNO 2011 -
COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI.**

ALLEGATI n. 2

**Alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo
della Sicilia di**

**AGRIGENTO – CALTANISSETTA – CATANIA –
MESSINA – PALERMO – RAGUSA – SIRACUSA –
TRAPANI**

~~PER COPPIA CONFORME~~

**Alle Corti di Appello di
CALTANISSETTA - CATANIA - MESSINA -
PALERMO**

LORO SEDI

In relazione ai DD.AA. n. 92/Servizio 5° Elettorale del 29 marzo 2011 e n. 96/Gab. Servizio 5° Elettorale del 4 aprile 2011 con i quali sono stati indetti per i giorni 29-30 maggio (1° turno) e 12-13 giugno (Il Turno) i comizi elettorali relativi alle elezioni amministrative del corrente anno, con coincidenza dell'eventuale turno di ballottaggio con i quattro referendum popolari ex art. 75 della Costituzione indetti con decreti del Presidente della Repubblica datati 23 marzo 2011, con la presenza si comunicano le misure degli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali e si invitano queste Prefetture a volerne informare le Amministrazioni interessate.

PARTE I – COMPETENZE DOVUTE AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI DEI SEGGI

§ 1 - Onorario fisso dovuto ai componenti degli uffici elettorali di sezione

§ 1.a – PRIMO TURNO

Per quanto disposto dall'art. 1 della l.r. 12 agosto 1989, n. 18, ai componenti dell'Ufficio elettorale di sezione spetta il seguente onorario fisso, rideterminato per l'anno 2008 con D.P. Reg. n. 9 del 16 gennaio 2008, pubblicato nella G.U.R.S. n. 5 dell'1/02/2008:

€ 155,92 per il presidente;

€ 126,68 per ciascuno degli scrutatori ed il segretario.

Inoltre, per quanto disposto dall'art. 2 della l.r. 12 agosto 1989, n. 18, al presidente ed ai componenti dei seggi speciali di cui all'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta il seguente onorario fisso, calcolato come sopra:

€ 75,72 per il presidente;

€ 63,72 per ciascuno dei due scrutatori.

Solo per i Comuni di Bagheria e Vittoria, in cui si svolgeranno contemporaneamente le elezioni per il rinnovo del consiglio circoscrizionale, i predetti onorari vengono incrementati, per ogni elezione oltre la prima, della seguente cifra :

- a) **€ 42,60 per il presidente dell'ufficio elettorale di sezione;**
- b) **€ 26,39 per ciascun scrutatore ed il segretario;**
- c) **€ 26,39 per il presidente del seggio speciale;**
- d) **€ 18,61 per ciascuno dei componenti il seggio speciale.**

Gli onorari fissi devono essere liquidati dal comune presso il quale è costituito l'ufficio elettorale di sezione.

I suddetti onorari non sono assoggettabili a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali perché costituiscono rimborso spese fisso forfettario (art. 9 della legge 21 marzo 1990, n. 53).

Si precisa che la liquidazione deve essere effettuata su un prospetto conforme all'allegato modello "A".

Le indicazioni di cui alle colonne dal n. 1 al n. 4 del suddetto prospetto devono essere apposte dai presidenti di seggio e servono da base per la liquidazione degli onorari.

Limitatamente al primo turno l'onere della spesa grava interamente sull'Amministrazione interessata alle elezioni.

L'onorario, essendo corrisposto in misura forfettaria per la specifica funzione di ciascun componente del seggio, è dovuto per intero nel caso in cui sia stata interamente espletata la funzione stessa. Ove, invece, il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l'onorario deve essere ripartito in proporzione alla durata delle rispettive partecipazioni alle operazioni del seggio.

Inoltre, l'onorario retribuisce tutta l'opera prestata da ciascuno dei componenti il seggio e, quindi, anche quella per l'eventuale recapito dei plachi relativi alle operazioni del seggio.

PER COPIA CONFORME

§ 1.b – SECONDO TURNO

Nell'eventualità che si dovesse dar luogo, per la prevista data del 12/13 giugno 2011, alle operazioni di ballottaggio per l'elezione del sindaco, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 1 della l.r. 4 maggio 1979, n. 74 e dell'intesa intervenuta tra questo Assessorato, con nota prot. n. 8234 del 1° aprile 2011, ed il Ministero dell'Interno, con nota prot. n. 13428 del 15 aprile 2011, per gli onorari da corrispondere ai componenti di seggio si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70, nelle misure già indicate al § 2, punto 1, "Spese per gli onorari ai componenti di seggio", della circolare n. 7 del 20 aprile 2011 alla quale si fa rinvio

La relativa spesa sarà sostenuta in ragione di 4/5 dallo Stato e in ragione di 1/5 dall'Amministrazione interessata al ballottaggio.

PARTE II – COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI CENTRALI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO

§ 2 - Trattamento economico del Presidente e dei componenti degli uffici centrali e dei componenti delle adunanze dei presidenti dei seggi (ELEZIONI COMUNALI ED ELEZIONI CIRCOSCRIZIONALI).

Per quanto disposto dall'art. 1, commi 3 e 4 della l.r. 12 agosto 1989, n. 18, nei comuni con più di una sezione elettorale, ai partecipanti alle adunanze dei presidenti di seggio, nonché ai componenti degli uffici centrali è attribuito, oltre al trattamento di missione ove spettante, il seguente trattamento economico, rideterminato con il citato D.P. Reg. n. 9 del 16 gennaio 2008:

Onorario giornaliero fisso

- € 84,57 per il presidente dell'ufficio centrale ex art. 1, comma 4, l.r. 18/1989;
- € 68,38 per gli altri componenti l'ufficio centrale compreso il segretario ex art. 1, comma 3, l.r. 18/1989;
- € 68,38 per il presidente ed i componenti l'adunanza dei presidenti compreso il segretario ex art. 1, comma 3, l.r. 18/1989.

L'onere della spesa graverà totalmente sull'amministrazione comunale.

I suddetti onorari, come già detto in precedenza, non sono assoggettabili a ritenute fiscali. Gli onorari sopra riportati competono per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei predetti consessi.

I titoli di spesa per la corresponsione dei suddetti onorari dovranno essere corredati dagli:

- 1) atti di nomina dei componenti gli uffici;
- 2) estratti dei verbali relativi alle singole riunioni (art. 2 della l.r. 7 maggio 1977, n. 29);
- 3) certificati attestanti le sedute stesse con l'indicazione dei partecipanti.

Per gli onorari giornalieri e l'eventuale trattamento di missione dovuto ai componenti del seggio chiamati a partecipare all'adunanza dei presidenti di seggio ed ai lavori degli uffici centrali, i comuni devono provvedere a liquidazioni separate da quelle relative alle operazioni dei seggi.

La liquidazione verrà effettuata su un modello conforme all'allegato "C".

PER COPIA CONFORME

PARTE III – TRATTAMENTO DI MISSIONE

§ 3 - Diritto al trattamento di missione - Criteri generali

Al presidenti dei seggi compete il trattamento di missione quando, per esercitare le funzioni di cui sono investiti, devono recarsi presso seggi elettorali costituiti fuori dalla propria residenza anagrafica, nella quale, per effetto delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, si presuppone abbiano la dimora abituale.

Il trattamento di missione compete semplicemente esistano le condizioni per la sua attribuzione.

L'art. 4 della legge 13 marzo 1980, n. 70, esenta i presidenti dei seggi elettorali dall'obbligo del rientro giornaliero in sede, disposto per le missioni degli impiegati statali dall'art. 4 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

Pertanto, i presidenti dei seggi devono considerarsi continuativamente in missione fino al momento della definizione delle operazioni dell'ufficio elettorale di cui fanno parte, comprendendo in tali fattispecie il tempo necessario per il rientro nella propria sede.

Nel rammentare che l'art. 10 della l.r. 8 febbraio 2007, n. 2, ha soppresso l'indennità di trasferta, si evidenzia che l'art. 43 del D.P. Reg. 22 giugno 2001, n. 10 ed i conseguenti contratti collettivi di lavoro hanno previsto il rimborso della spesa per il pernottamento in albergo di categoria 4 stelle ed il rimborso delle spese per il vitto. I predetti rimborsi vanno effettuati entro i limiti massimi consentiti e, ove ne ricorrono le condizioni, soltanto se documentati da fattura o da ricevuta fiscale rilasciata da esercizio commerciale abilitato all'attività alberghiera e/o di ristoro.

La spesa massima che può essere ammessa a rimborso è stabilita nelle seguenti misure:

- compressive € 61,10 per due pasti giornalieri (missioni superiori alle 12 ore); detto importo compete nella misura di € 30,55 per la consumazione di un solo pasto (missioni fino a 12 ore);
- prezzo di una camera singola in albergo sino a 4 stelle (missioni superiori alle 12 ore).

Per quanto concerne gli scrutatori ed i segretari, si rammenta che detti componenti il seggio elettorale, essendo residenti nel comune, potranno eventualmente recarsi in missione solo per il recapito dei plichi elettorali fuori dal comune in cui ha sede la sezione.

Il rimborso della spesa è consentito nelle misure sopra indicate.

- Spese di viaggio, indennità supplementare e compensi chilometrici

Per i viaggi compiuti con proprio mezzo di trasporto, le distanze si computano dalla casa municipale del comune di residenza, ovvero dall'abitazione dell'interessato, nel caso che questi si trovi in una frazione o località isolata.

E' ovvio che le predette distanze devono essere calcolate secondo i percorsi più brevi. Per il raggiungimento delle località sedi di seggio, ai presidenti vengono rimborsate le spese di viaggio ferroviario effettivamente sostenute (anche se di prima classe o se comprensive di supplemento per treno rapido), sulla base dei relativi biglietti che gli interessati devono produrre.

Può corrispondersi anche il rimborso dell'intera spesa occorsa per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto di linea terrestre o marittima se l'uso di questi consenta un evidente, notevole risparmio di tempo, o se manchi un collegamento ferroviario con le località sedi di seggio elettorale.

Dal rimborso devono escludersi le spese per i mezzi di trasporto urbani.

PER COPIA CONFORME

Le spese inerenti al ritorno alle rispettive sedi di provenienza possono essere rimborsate nella stessa misura di quelle ammesse per i viaggi per il raggiungimento delle località sedi di seggi elettorali.

Per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o altri mezzi di trasporto e per i quali non siano stati messi a disposizione dei componenti di seggio appositi mezzi di trasporto straordinari o non si sia fatto uso del mezzo proprio, compete, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, una indennità di € 0,11 per chilometro o frazione di chilometro non inferiore a m. 500 e, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, una indennità di € 0,16 per chilometro o frazione di chilometro non inferiore a 500 metri.

Per i viaggi compiuti gratuitamente per via terrestre o marittima è corrisposta una indennità chilometrica di € 0,001.

Non spetta alcun rimborso per eventuali spese di trasporto di bagaglio.

Giusta quanto disposto dall'art. 4 della legge 13 marzo 1980, n. 70, i componenti degli uffici elettorali sono autorizzati all'uso del mezzo proprio, restando esclusa l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

In dipendenza di quanto previsto dal predetto art. 4, ai componenti l'ufficio elettorale che ne fanno richiesta dovrà essere liquidata l'indennità chilometrica prevista dall'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nella misura stabilita dall'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417, cioè pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

- Liquidazione del trattamento di missione

A corredo della richiesta di liquidazione del trattamento di missione occorre unire i documenti di viaggio, le fatture dell'albergo, quelle relative ai pasti consumati nonché, per le missioni effettuate con mezzo proprio, i certificati dell'amministrazione comunale comprovanti le relative distanze.

Qualora sia stato fatto uso del treno rapido, deve unirsi il biglietto comprovante la spesa del supplemento.

I comuni devono astenersi dal liquidare il trattamento di missione in tutti i casi di incompletezza della documentazione formale; trattandosi di rimborso delle spese nessuna ritenuta deve essere operata.

I mandati di pagamento delle indennità di missione devono essere emessi dai comuni al lordo del versamento delle ritenute di legge.

IL DIRIGENTE
del Servizio d'^o "Ufficio Elettorale"
di Giovanni Corso



IL DIRIGENTE GENERALE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO